



COMUNE DI
CASTELLUCCIO INFERIORE
(PROVINCIA DI POTENZA)

Codice Fiscale / P. IVA: 00212530760 Tel.: 0973 / 663993 - 663994 - Fax: 0973 / 663231 E-mail: polmuncastel@tiscali.it

PROT.N. 0009801 28 NOV. 2024

ORDINANZA N. 54

DEL 28/11/2024

RIMOZIONE N. 3 (TRE) RALLENTATORI DI VELOCITA' IN VIA AMOROSO ED
INSTALLAZIONE DI N.3 (TRE) RALLENTATORI DI VELOCITA' IN C/DA
MACCARRONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 09/07/2024, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Valutato che a seguito di diversi riscontri in loco, da parte di Questo Ufficio, e valutate le condizioni di percorribilità da parte degli utenti, si ritiene opportuno ridurre il numero dei dossi precedentemente installati;

Atteso che si rende necessario ed opportuno attuare accorgimenti per indurre una riduzione della velocità in alcuni punti specifici di C/da Maccarrone, nell'interesse della sicurezza stradale e della vivibilità;

Dato atto che tra gli accorgimenti di cui innanzi rientrano i rallentatori di velocità;

Visto il D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Sentito il Sindaco;

Attesa la propria competenza;

ORDINA

1. di rimuovere n° 3 (tre) rallentatori di velocità, lungo via Amoroso, nel tratto tra il civico n.7 e il civico n. 21;
2. di installare n° 3 (tre) rallentatori di velocità, in C/da Maccarrone nel tratto compreso tra il civico n.18 ed il civico n.22;

DISPONE

-che sia data adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante notifica ai seguenti soggetti:

- a. Carabinieri di Castelluccio Inferiore;
- b. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- c. ASP;

-che gli operatori della Polizia Locale, nonché gli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del CdS, provvedano alla vigilanza per la corretta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notifica, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla Residenza Municipale, 28/11/2024

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza

Ing. Mario Lamboglia

